



Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

PREMESSA NORMATIVA

L'istituto del "Whistleblowing" è riconosciuto come strumento fondamentale nell'emersione di illeciti; per il suo efficace operare è però cruciale assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai segnalanti. In tale ottica, al fine di garantire che i soggetti segnalanti siano meglio protetti da ritorsioni e conseguenze negative, e incoraggiare l'utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Il decreto persegue l'obiettivo di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l'integrità dell'ente pubblico o privato di appartenenza, e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa.

DOCUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA COOPERATIVA

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Materiale didattico per comprendere la nuova normativa italiana del Whistleblowing
- Le istruzioni per la segnalazione (all. 31)

La documentazione è, comunque e in ogni momento, sul sito internet all'indirizzo aziendale <https://www.nuoviorizzonticoop.com/certificazioni/> cliccando il pulsante Whistleblower.

CANALI DI SEGNALAZIONE E DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

L'Organizzazione ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata. La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, può avvenire sia in forma scritta (anche con modalità informatica) sia in forma orale (mediante telefonata o incontro diretto). La gestione del canale di segnalazione è stata affidata ad un soggetto esterno. La persona individuata non si trova in conflitto di interessi rispetto al ruolo da ricoprire, ha sempre avuto un comportamento integerrimo, è preposto ad attività diversa da quella di gestione e di amministrazione attiva, ha adeguata conoscenza del funzionamento della società nonché delle procedure. Infatti, l'Organizzazione ha individuato il destinatario diretto per la Segnalazione di illeciti ("whistleblowing") nella persona del Presidente dell'OdV della Cooperativa, avv. Alessio Stacchiotti, in quanto soggetto specificatamente formato a tutelare gli obblighi di riservatezza.

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inviate accedendo attraverso il sito www.nuoviorizzonticoop.com/certificazioni cliccando sul pulsante Whistleblower



- Mediante invio della segnalazione all'indirizzo di posta elettronica: alessio.stacchiotti@msclex.it
Le segnalazioni possono essere inviate accedendo al seguente link <https://whistleblowing.nuoviorizzonticoop.it/> e compilando un questionario. La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata. La segnalazione viene ricevuta dalla persona indicata e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante. Nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno della Cooperativa che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- Mediante telefonata ai numeri 071 969 7023 – 071 969 6969, o prendendo un appuntamento, con il destinatario della segnalazione indicato, presso lo studio sito in via Leopardi n.2 , 60122, Ancona.

TEMPISTICHE DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante riceverà un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni e un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULLA IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, l'Organizzazione riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs.n.231/01 la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

POLITICA DI NON RITORSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione



NUOVI ORIZZONTI

Whistleblowing - Istruzioni per segnalazione delle violazioni

ALL-31

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.